

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ DI SOGGIORNO PERMANENTE

SERVIZIO COMPETENTE:

SERVIZI DEMOGRAFICI – UFFICIO ANAGRAFE

RESPONSABILE PROCEDIMENTO:

Bondavalli Monica – Fontanili Angela – Martinelli Cristiana

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO:

L'attestazione di soggiorno permanente può essere richiesta dal cittadino comunitario residente a seguito di soggiorno regolare e continuativo in Italia per almeno 5 anni (non necessariamente gli ultimi 5).

La continuità del soggiorno non è pregiudicata:

- da assenze che non superino i 6 mesi all'anno;
- da assenze per l'assolvimento di obblighi militari;
- da assenze fino a 12 mesi consecutivi per motivi rilevanti (gravidanza, maternità, malattia grave, studi o formazione professionale, o distacco per motivi di lavoro).

In ogni caso il diritto di soggiorno permanente si perde a seguito di assenze superiori a 2 anni consecutivi.

Il familiare extracomunitario che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per 5 anni in Italia, unitamente al cittadino UE, ha diritto al soggiorno permanente.

I figli minori di cittadini comunitari che acquistano il diritto al soggiorno permanente, acquistano automaticamente il medesimo diritto a prescindere dal periodo di presenza sul territorio nazionale, pertanto anche al momento della nascita o immigrazione. I figli minori possono essere iscritti sull'attestato di soggiorni permanente dei genitori.

Per richiedere l'attestazione PRENDERE UN APPUNTAMENTO contattando il nr. 0522 998511.

REQUISITI:

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ DI SOGGIORNO PERMANENTE

Oltre ad essere residente a Casalgrande, il cittadino comunitario deve dimostrare di aver posseduto i seguenti requisiti di iscrizione per 5 anni continuativi (non necessariamente gli ultimi 5):

- Essere stato lavoratore subordinato o autonomo;
- Pur non essendo stato un lavoratore o un familiare di un lavoratore, ma in possesso delle risorse economiche e dell'assicurazione sanitaria.
- Essere familiare a carico di un cittadino comunitario in possesso di attestato di soggiorno permanente.

Il diritto di soggiorno permanente matura prima dei 5 anni se:

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ DI SOGGIORNO PERMANENTE

- Il lavoratore subordinato o autonomo cessa l'attività quando ha raggiunto l'età prevista per la pensione di vecchiaia;
- Il lavoratore subordinato è posto in condizione di prepensionamento, purchè abbia svolto in Italia la propria attività almeno negli ultimi 12 mesi e vi abbia soggiornato continuativamente per almeno 3 anni;
- Il lavoratore che ha risieduto continuativamente in Italia per oltre 2 anni, cessa l'attività per sopravvenuta incapacità lavorativa permanente (se l'incapacità dipende da infortunio sul lavoro o malattia professionale per cui ha diritto ad una prestazione a carico dello Stato, si prescinde dalla residenza continuativa di 2 anni). Sono parificati al soggiorno in Italia i periodi trascorsi in altro Stato UE per attività lavorativa, e si prescinde dalla durata del soggiorno e dell'attività lavorativa se il coniuge dell'interessato è cittadino italiano o ha perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio;
- Il lavoratore, dopo 3 anni di soggiorno continuativo e di attività in Italia, esercita un'attività lavorativa in un altro Stato dell'UE, pur continuando a risiedere in Italia, permanendo le condizioni per l'iscrizione anagrafica.
- In caso di morte del lavoratore mentre era ancora in attività, ma prima di avere acquisito il diritto al soggiorno permanente, i familiari che hanno soggiornato con il lavoratore deceduto, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente nei seguenti casi:
 - o Il lavoratore alla data del decesso abbia soggiornato in via continuativa in Italia per 2 anni;
 - o Il decesso sia avvenuto in seguito ad infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale;
 - o Il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore deceduto.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Per richiedere l'attestazione della regolarità di soggiorno occorre:

- Modulo di richiesta compilato
- Un documento di identità valido per l'espatrio
- Documentazione inerente i motivi del soggiorno (sezione "documentazione aggiuntiva")

DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA:

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ DI SOGGIORNO PERMANENTE

- documentazione idonea a dimostrare di aver mantenuto per 5 anni continuativi la condizione di lavoratore come ad esempio: estratto contributivo INPS, dichiarazione dei redditi o CUD relativi ai 5 anni (possono essere prese in considerazione anche periodi di disoccupazione purché il lavoratore abbia mantenuto il diritto al soggiorno come specificato nell'art. 7 comma 3 Dlgs 30/2007);
- documentazione idonea a dimostrare di aver mantenuto per 5 anni continuativi la condizione di familiare di un lavoratore, ovvero documentazione attestante il legame di parentela (se proveniente dall'estero in regola con le norme sulla traduzione e legalizzazione dei documenti esteri), la documentazione che attesti la condizione di lavoratore del familiare e la DICHIARAZIONE DI VIVENZA A CARICO firmata dal familiare lavoratore che attesti la condizione di familiare a carico del richiedente;

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ DI SOGGIORNO PERMANENTE

- documentazione idonea a dimostrare di aver mantenuto per 5 anni continuativi la condizione di legalità del soggiorno pur non essendo stato un lavoratore o un familiare di un lavoratore in quanto in possesso delle risorse economiche e dell'assicurazione sanitaria.

NB: il diritto al soggiorno permanente si perfeziona anche quando il richiedente ha maturato in parte requisiti propri e in parte requisiti a carico del familiare.

COSTO:

- Per la richiesta: 1 marca da bollo € 16,00
- Per il rilascio dell'attestato: 1 marca da bollo € 16,00

TEMPISTICA:

L'attestazione verrà rilasciata non appena saranno stati verificati i requisiti, e comunque entro 30 giorni dalla richiesta.

NORMATIVA:

art. 14 D.Lgs. 6.2.2007 n. 30

art. 7 comma 3 Dlgs 30/2007